

	Repertorio n.	del
	CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA	
	SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
	GESTIONE GLOBALE DI UN COMPLESSO DI ATTIVITA’	
	BIBLIOTECOMICHE E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA	
	BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE	
	Codice Identificativo Gara (CIG) n.: 3560347B47	
	L’anno duemila_____ il giorno_____ del mese di _____	
	presso la sede del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del	
	Consiglio Regionale della Puglia	
	TRA	
	CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale	
	80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche	
	"Consiglio", con sede in Bari, alla via Capruzzi, n. 212, in questo atto	
	rappresentata dal _____, nella	
	sua qualità di _____;	
	E	
	_____ con sede legale in _____	
	(C.F. e/o n. iscrizione CCIAA etc.), di seguito anche "Appaltatore" e/o	
	"Ditta", in questo atto rappresentato da _____ nato/a	
	il _____ a _____, C.F. _____	
	nella sua qualità di _____, ovvero (<i>nel caso di</i>	
	<i>raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o Gruppo</i>	
	<i>Europeo di Interesse Economico (GEIE))</i> di mandatario/capogruppo	
	della_____, con sede	
	1	

	in _____ (prov. _____), via _____,	
	c.f./Partita IVA n. _____, giusta atto	
	costitutivo/mandato collettivo speciale con rappresentanza rep. N. _____	
	in data _____, registrato presso _____ col n. _____, in	
	data _____, di seguito denominata per brevità "Ditta" e/o "Appaltatore"	
	Premesso che	
	Il Consiglio, con Determinazione n. 58 del 22.11. 2011 ha indetto una	
	procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione globale di un	
	complesso di attività biblioteconomiche di valorizzazione culturale della	
	Biblioteca del Consiglio Regionale, ai sensi dell' art.55 del D.lgs.	
	163/2006, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, di cui all'art. 83 del medesimo D.lgs, con importo	
	complessivo a base di gara di € 1.860.000,00 (IVA esente), di cui oneri	
	per la sicurezza € 9.000,00 non soggetti al ribasso ed € 1.449.624,00	
	costo personale non soggetto a ribasso, € 401.376,00 oneri soggetti al	
	ribasso.	
	In esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente del Servizio	
	Biblioteca e Comunicazione Istituzionale con atto dirigenziale n. _____ del	
	_____ ha disposto l'aggiudicazione definitiva, del servizio in	
	oggetto, per una spesa quantificata di euro _____ al netto	
	di IVA esente, oltre gli oneri della sicurezza pari ad 9.000,00, ed €	
	1.449.624,00 costo personale non soggetto a ribasso in favore della	
	Ditta _____, con sede legale in	
	_____, via _____ - Codice Fiscale e Partita	
	IVA _____ la spesa afferente l'appalto di che trattasi	

	trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con Atto Dirigenziale	
	n._____ del Servizio Biblioteca e Comunicazione	
	Istituzionale, che qui si richiama, a valere nel bilancio del Consiglio sul	
	capitolo 3 articolo 10;	
	tutto ciò premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorchè non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto.	
	L'Appaltatore ha dichiarato espressamente di conoscere e di accettare	
	tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei documenti sotto	
	elencati:	
	1. <u>disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;</u>	
	2. <u>capitolato Tecnico-Qualitativo;</u>	
	3. <u>offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;</u>	
	4. <u>offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara.</u>	
	5. <u>patto di integrità</u>	
	6. <u>DUVRI</u>	
	L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto	
	disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla	
	vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di	
	contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del	
	codice civile, per quanto non regolato dalla disposizioni sopra richiamate.	
	ART. 2	
	3	

	Il Consiglio regionale, come sopra rappresentato, affida alla	
	Ditta_____ , che, tramite il suo Legale Rappresentante,	
	formalmente e legalmente accetta, l’incarico per l’espletamento del	
	servizio di gestione globale di un complesso di attività biblioteconomiche	
	di valorizzazione culturale della Biblioteca del Consiglio Regionale, da	
	eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Contratto e	
	nel disciplinare di gara.	
	La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e	
	professionali necessari per l’espletamento dell’incarico ed in condizione	
	di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal disciplinare di gara	
	ed alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica.	
	Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Daloiso, dirigente	
	del Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio	
	regionale tel. 080-5402788 – fax 080-5402774, posta elettronica:	
	daloiso.daniela@consiglio.puglia.it	
	ART. 3	
	I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti	
	nel disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico-Qualitativo.	
	ART. 4	
	L’Appaltatore dovrà avviare le attività di cui si compone il servizio dal	
	giorno di stipulazione del Contratto.	
	I lavori dovranno concludersi entro 36 mesi dalla sopracitata data di	
	sottoscrizione.	
	ART. 5	
	Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo	
	4	

	contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli	
	adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto	
	contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del	
	presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme	
	vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni	
	contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati nonché nel presente	
	contratto e nei documenti richiamati. Resta espressamente convenuto	
	che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette	
	norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore,	
	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di	
	cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
	compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio Regionale.	
	Al fine dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore si	
	impegna a rispettare quanto richiesto nel disciplinare di gara.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il	
	Consiglio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
	delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in	
	qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e	
	corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora,	
	a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali	
	verifiche.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Consiglio	
	5	

	nonché a dare immediata comunicazione a questa ultima di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	ART. 6	
	Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del	
	servizio di cui al presente contratto è fissato nell'importo di euro	
	_____, IVA esente.	
	Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri	
	calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è	
	pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o	
	eventualità, e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi	
	ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per	
	rimborsi spese e quant'altro possa essere richiesto da altri per	
	prestazioni comunque riferite all'oggetto del presente contratto.	
	ART. 7	
	I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di cui al	
	precedente articolo, saranno effettuati direttamente dal Servizio	
	Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale.	
	Il pagamento dei corrispettivi avverrà mensilmente.	
	L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà entro 60 giorni dal	
	ricevimento delle fatture e, comunque, dopo gli accertamenti previsti	
	dalle normative vigenti in materia di: regolarità contributiva (DURC),	
	sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, sul	
	conto corrente intestato a _____ Codice IBAN:	
	_____. Verifica di regolarità	
	6	

	fiscale ai sensi dell'art.48/bia del DPR 602/72, nonché quant'altro	
	stabilito dalle leggi regionale e nazionale non espressamente previsto nel	
	presente contratto.	
	L'Appaltatore, in virtù della L.R. 15/2008, si impegna a comunicare al	
	Consiglio l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, da esso	
	eventualmente affidati per l'esecuzione del presente appalto,	
	comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione	
	eseguita.	
	La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei	
	mandati di pagamento dei servizi eseguiti.	
	Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte	
	le prestazioni, i mezzi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni	
	dell'Appaltatore, anche se non espressamente elencati o previsti nei	
	documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione	
	della fornitura secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei	
	documenti contrattuali stessi.	
	Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la	
	omnicomprensività del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi	
	l'utile, le spese, gli oneri legali e amministrativi, le alee e qualsiasi altra	
	voce inerente la fornitura, rinunciando espressamente, l'Appaltatore, ad	
	avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo	
	relativamente alla congruità di detto prezzo contrattuale.	
	Dal pagamento delle somme a titolo di corrispettivo verranno trattenute	
	le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per	
	sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di	
	7	

	accredito.	
	Non saranno accettati dal Consiglio cessioni di credito, procure	
	irrevocabili o qualsivoglia altra forma di delegazione di pagamento.	
	ART. 8	
	Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio	
	personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni,	
	cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a	
	conoscenza.	
	Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le	
	informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente	
	contratto per finalità diverse dall'esecuzione dello stesso.	
	ART. 9	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore	
	ha prestato cauzione di euro _____, pari al ____%	
	dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n.	
	_____ emessa il _____ da	
	_____ con sede legale a	
	_____ - cod. ag. _____ - cod. sub _____.	
	In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di	
	utilizzarla in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti	
	contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi	
	dovessero essere superiori all'importo della cauzione.	
	Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del	
	servizio, il Consiglio procederà, dietro richiesta della Ditta, allo svincolo	
	della cauzione secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. n.	
	8	

163/2006.

ART.10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile per le parti applicabili e di altre leggi e regolamenti relativi all'oggetto del contratto.

L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

	commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo	
	non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il	
	periodo di validità del presente contratto.	
	L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto	
	delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al	
	presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.	
	La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il	
	personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto	
	non ha rapporti tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto	
	della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto	
	non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del	
	D.Lgs. n. 165/2001.	
	La Ditta si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto innanzi	
	previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri	
	dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad essi affidati.	
	ART. 11	
	L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i	
	controlli e le disposizioni del Consiglio, l'espletamento degli	
	accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento dell'attività,	
	l'approvazione del Consiglio non limitano né riducono la piena ed	
	incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
	all'esecuzione del presente contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e	
	immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei	
	10	

	propri dipendenti, consulenti e collaboratori, al Consiglio, nonché a terzi.	
	La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità	
	civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente	
	contratto. All'atto della presentazione della prima fattura di pagamento	
	del servizio prestato la Ditta incaricata si impegna a rilasciare copia della	
	suddetta polizza al Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.	
	Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra	
	polizza richiesta secondo le normative vigenti.	
	ART. 12	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche	
	ed integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna ai sensi e per gli effetti del comma 9,	
	dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, come successivamente	
	modificata, ad inserire nel contratto di subappalto l'obbligo, a carico del	
	subappaltatore e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi	
	titolo interessate al servizio/forniture in oggetto, di rispettare gli	
	adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	n. 136/2010 richiamata.	
	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della	
	competente provincia - della notizia dell'inadempimento della propria	
	controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	ART. 13	
	Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di	
	11	

	trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi	
	preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione	
	del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di	
	dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto	
	medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e	
	del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti	
	dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.	
	Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	
	forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero	
	esonерandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori	
	materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta	
	imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
	Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue il trattamenti degli	
	stessi al solo fine della esecuzione del contratto in ottemperanza ad	
	obblighi di legge.	
	I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità	
	e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	ART. 14	
	La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del	
	Consiglio, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della	
	quale è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio, adottando	
	ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima.	
	La Regione si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei	
	confronti della Ditta.	
	Il recesso della Ditta ha effetto dal giorno del ricevimento da parte del	

	Consiglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. .	
	Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle disposizioni di legge in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi il Consiglio si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche, delle funzioni purchè realizzate correttamente ed a regola d'arte.	
	Il recesso del Consiglio ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.	
	ART. 15	
	Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:	
	a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida formale da parte del Consiglio;	
	13	

	b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di	
	forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto,	
	da parte della Ditta;	
	c) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di	
	cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni	
	equivalenti a carico della Ditta:	
	Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in	
	cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	successive modifiche.	
	La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del	
	Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa	
	contestazione scritta e decorso il termine di quindici giorni per la	
	presentazione delle controdeduzioni.	
	In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra	
	indicate, il Consiglio incamererà la cauzione a titolo di penale e	
	procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.	
	In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di	
	affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare	
	completamento dell'incarico, con addebito a carico della Ditta	
	dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in	
	più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.	
	L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e	
	penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.	
	L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà	
	14	

	comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario,	
	dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.	
	Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale	
	saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il	
	danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde procedere,	
	conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme	
	corrispondenti.	
	ART. 16	
	Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il	
	perfezionamento e l'esecuzione del contratto ed i successivi eventuali	
	contatti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.	
	ART. 17	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla	
	stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti	
	relativi all'esecuzione del Contratto stesso.	
	L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate	
	nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette	
	all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art.10, n.22 del D.P.R. n.	
	633/72;	
	A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in	
	genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o	
	nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto.	
	Letto, confermato e sottoscritto in tre esemplari in bollo ad un solo	
	effetto.	
	Per il Consiglio Regionale della Puglia	
	15	

